

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 64**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, e 22 della legge 25 gennaio 2006, n. 29)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 gennaio 2007)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento  
e le riforme istituzionali*

DRP/I/D – XV 35/07

Roma, li 10 GEN. 2007

*loro Presidente,*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante: "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2006.

Cordiali saluti

Vannino Chiti  
*Vannino Chiti*

-----  
Sen.  
Franco MARINI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
ROMA

Decreto legislativo recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale” in attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005.

### Relazione illustrativa

L’articolo 22 della legge 25 gennaio 2006 n. 29, recante “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005*”, ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di:

- a) dare organica attuazione alla Direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- b) prevedere modalità operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dai regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 del Consiglio, nonché dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli artt. 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea (c.d. “sanzioni finanziarie internazionali”) per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Le tipologie di regolamento richiamate rispondono a due differenti finalità, essendo i primi strumento di contrasto del terrorismo, i secondi di politica estera. Alla diversa finalità, si contrappone la condivisione dello strumento, cioè il congelamento dei fondi e delle risorse economiche possedute dai soggetti (persone fisiche, giuridiche, gruppi, entità o organizzazioni) specificamente individuati nei regolamenti stessi. Il congelamento va inteso sia come divieto di compiere atti dispositivi degli *assets* congelati, sia come divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti individuati.

L’attuazione della delega richiede il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro e di lotta al finanziamento del

terrorismo ed il rispetto dei seguenti criteri direttivi:

- a) estendere le misure di prevenzione contro il riciclaggio di denaro al contrasto del finanziamento del terrorismo;
- b) prevedere idonee misure per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, inclusa la possibilità di affidare ad un'autorità pubblica l'amministrazione di tali risorse economiche;
- c) individuare idonee sanzioni amministrative per le violazioni delle misure di congelamento.

Nell'ambito della sopra menzionata delega è stato predisposto, secondo linee guida dettate dal Comitato di sicurezza finanziaria<sup>1</sup>, il presente decreto legislativo, che:

- a) disciplina le modalità attuative delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche definendo, in particolare, le modalità di gestione ed amministrazione delle risorse economiche possedute dai soggetti (persone fisiche e giuridiche, gruppi, entità o organizzazioni) specificamente individuati nei regolamenti comunitari emanati nell'ambito della lotta al finanziamento del terrorismo e per il contrasto dell'attività di quei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
- b) completa il quadro normativo esistente in materia di lotta al finanziamento del terrorismo, esplicitando nel nostro ordinamento l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di finanziamento di terrorismo;
- c) sistematizza la normativa già esistente in materia, soprattutto con riferimento alle competenze del Comitato di sicurezza finanziaria.

La parte più innovativa del provvedimento è rappresentata dall'affidamento della gestione ed amministrazione delle risorse congelate all'Agenzia del Demanio. Mentre con riferimento al congelamento dei fondi non si pongono problematiche di rilievo, nel caso delle risorse economiche (quali aziende, beni mobili e immobili) si rilevano criticità legate alla necessità di inibire l'utilizzo di tali risorse per finalità di finanziamento del terrorismo ed, al

---

<sup>1</sup> Il Comitato di sicurezza finanziaria è stato istituito, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto alle attività connesse al terrorismo internazionale, dal decreto legge 12 ottobre 2001, n. 369 recante "*Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale*", convertito con modificazioni nella legge 14 dicembre 2001, n. 431. Il Comitato è una struttura tecnica, istituita senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato (come previsto espressamente dall'art. 1 del suddetto decreto), a cui spetta l'incarico di: monitorare ed individuare adeguate misure per proteggere il sistema finanziario italiano da abusi connessi a fenomeni di finanziamento del terrorismo, di monitorare l'attuazione delle misure di congelamento e di designare agli organi competenti delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea i nomi di soggetti o entità sospettati di terrorismo ai fini dell'applicazione delle misure di congelamento.

contempo, di impedirne il deterioramento e di tutelare i diritti e gli interessi dei terzi in buona fede (quali i dipendenti dell'azienda congelata o i creditori). Da qui, l'esigenza di dettare una disciplina che definisca puntualmente le modalità applicative del congelamento, completando le disposizioni già contenute nella normativa comunitaria di riferimento. La soluzione individuata sceglie l'Agenzia del demanio come il soggetto responsabile della gestione e della conservazione dei beni oggetto di congelamento, disegnando al contempo un articolato sistema di coordinamento.

Il congelamento è efficace sino a che i soggetti permangono nelle liste allegate ai regolamenti comunitari ovvero, nelle ipotesi contemplate dai regolamenti medesimi, in caso non siano autorizzate esenzioni dal congelamento. Il disegno di legge individua le procedure da seguire in tali evenienze ai fini della restituzione di tali risorse.

o o o o o o o

L'articolo 1 (Definizioni) definisce cosa si intende per "finanziamento del terrorismo" e, riprendendo in buona sostanza le definizioni contenute nei regolamenti comunitari, i termini tecnici in uso nel presente decreto.

L'articolo 2 (Finalità e ambito di applicazione) individua le finalità del decreto nel contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. A tal fine, esso detta misure per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

L'articolo 3 (Comitato di sicurezza finanziaria) ripropone, con le opportune modificazioni, l'articolo 1 del decreto legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito nella legge 14 dicembre 2001, n. 431, e conferma il Comitato di sicurezza finanziaria quale organismo di coordinamento a livello nazionale sia per la lotta al finanziamento del terrorismo sia per l'attuazione delle misure di congelamento disposte dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea nei confronti dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Come già nella normativa in vigore di cui al richiamato decreto legge n 369 del 2001 e come espressamente confermato nell'articolo 3, comma 3, il funzionamento del Comitato non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

L'esperienza di questi anni di operatività del Comitato ha dimostrato la necessità di un organismo collegiale che assuma le decisioni in tema di congelamento dei beni dei terroristi

internazionali. Si tratta, infatti, di valutare fatti e situazioni giuridiche complesse, che richiedono competenze di diverse amministrazioni e che solamente un organismo collegiale può assicurare con la necessaria rapidità. Si aggiunga che la gran parte delle misure di congelamento sono disposte dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea a tutela della pace e della sicurezza internazionale per cui il Comitato assicura la pronta attuazione di obblighi internazionali.

Inoltre va evidenziato che nella valutazione del sistema italiano di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, effettuata nel 2005, il Fondo monetario internazionale ha sottolineato l'efficacia dell'azione del Comitato, sollecitando l'adozione di un meccanismo analogo per il coordinamento dell'azione di prevenzione del riciclaggio di denaro.

Per le ragioni suesposte è opportuno stabilizzare la durata del Comitato, compatibilmente beninteso con quanto impongono le previsioni sul contenimento della spesa pubblica, in maniera da assicurare continuità nel funzionamento del Comitato stesso.

Il Comitato è presieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo delegato. I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'Interno, della Giustizia, degli Affari Esteri, dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB e dall'Ufficio Italiano dei Cambi. Fanno, inoltre, parte del Comitato, con l'integrazione di un rappresentante dell'Agenzia del Demanio per lo svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento, un dirigente in servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, un Ufficiale della Guardia di Finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione Investigativa Antimafia, un ufficiale dei Carabinieri, un rappresentante della Direzione Nazionale Antimafia. Tali istituzioni comunicano al Comitato, in deroga al segreto d'ufficio, le informazioni riconducibili alle sue materie di competenza. Le informazioni in possesso del Comitato sono coperte da segreto d'ufficio, salve deroghe consentite dal medesimo Comitato a seguito di motivata richiesta del Ministro dell'interno.

Il Comitato, formula, sia alle Nazioni Unite che all'Unione Europea, le proposte di inserimento e di cancellazione dalle liste di soggetti designati nell'ambito della lotta al finanziamento del terrorismo valutando, inoltre, le istanze di esenzione dal congelamento, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari.

Il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Comitato.

L'articolo 4 (*Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche*) ribadisce che l'efficacia del congelamento si ha dalla data di entrata in vigore dei regolamenti (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea) contenenti le liste dei soggetti o entità designati, e precisa che le risorse economiche congelate non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, di utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi del successivo articolo 11. Gli atti compiuti in violazione di questo obbligo sono nulli, come già disposto dall'articolo 2 del decreto legge n. 369 del 2001.

L'articolo 5 (*Adempimenti a carico delle Amministrazioni che curano la tenuta di pubblici registri*) dispone, esplicitando quanto già previsto nel sistema attuale, che le Amministrazioni che curano la tenuta dei pubblici registri verifichino se sono in possesso di informazioni connesse a risorse economiche congelate. Questa disposizione, assieme all'articolo 10, comma 2, relativo alla trascrizione del congelamento nei pubblici registri, risponde alla finalità di rendere maggiormente conoscibile ai terzi l'esistenza di misure di congelamento gravanti su beni immobili e mobili registrati, tenuto conto che – come sopra richiamato – ogni atto di disposizione degli stessi è nullo.

L'articolo 6 (*Obblighi di comunicazione*) ripresenta l'articolo 2 comma 3 del decreto legge n. 369 del 2001, sancendo l'obbligo in capo ai soggetti destinatari della normativa anti-riciclaggio, quali indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, di comunicare all'Ufficio Italiano dei Cambi e, nel caso di risorse economiche, anche al Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, entro trenta giorni dalla data d'entrata in vigore dei regolamenti comunitari, le misure applicate ai sensi del presente decreto, specificando l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche congelate.

L'articolo 7 (*Obblighi di segnalazione*) stabilisce in via diretta l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette in relazione ad attività di finanziamento al terrorismo.

L'articolo 8 (*Compiti della Banca d'Italia*) dispone che la Banca d'Italia, dopo essersi concertata con l'Ufficio Italiano dei Cambi o con altre autorità di vigilanza, emani istruzioni applicative ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4, della Legge antiriciclaggio, al fine dell'individuazione delle operazioni sospette.

L'articolo 9 (*Compiti dell'Ufficio Italiano dei Cambi*), riprendendo l'articolo 1, comma 4-bis del decreto legge n. 369 del 2001, stabilisce che le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi per la lotta al riciclaggio di denaro sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo. L'Ufficio è inoltre competente a verificare la corretta attuazione

delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione Europea nei confronti dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Al fine di favorire la massima conoscenza delle liste dei soggetti designati, ancorché questa sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, l'Ufficio ha il compito di agevolare la diffusione.

L'articolo 10 (*Compiti del Nucleo Speciale polizia valutaria*), riprendendo l'articolo 1, comma 4-*bis* del decreto legge n. 369 del 2001, stabilisce che le attribuzioni del Nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza previste per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e per l'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione Europea avverso i paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Il Nucleo assume un ruolo operativo importante nel sistema dei congelamenti. Esso è chiamato a redigere, entro sessanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni relative a risorse economiche congelate, una relazione dettagliata sulla situazione giuridica e sulla consistenza patrimoniale, relazione che viene trasmessa al Comitato, alla competente Agenzia del Demanio e all'Ufficio Italiano dei Cambi. Formalizzata la stesura della suddetta relazione, anche ai fini della trascrizione del congelamento nei pubblici registri, il Nucleo comunica ai soggetti designati l'avvenuto congelamento delle risorse economiche e la loro successiva assunzione da parte dell'Agenzia del demanio, segnalando il divieto assoluto di disporre delle stesse.

L'articolo 11 (*Compiti dell'Agenzia del demanio*) conferisce all'Agenzia del demanio il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione ed alla gestione delle risorse economiche, fino alla cessazione della misura di congelamento. A tali attività l'Agenzia può provvedere in via diretta, ovvero mediante la nomina di un custode o di un amministratore.

Gli amministratori sono scelti di norma tra funzionari di comprovata capacità tecnica appartenenti a pubbliche amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in caso di aziende o imprese, anche tra esercenti la professione di avvocato e dottore commercialista. Non possono essere nominati amministratori di aziende o di imprese sottoposte al congelamento il coniuge, i figli e coloro che negli ultimi cinque anni hanno convissuto con i soggetti designati.

I rischi connessi all'incarico svolti dal custode o dall'amministratore dell'Agenzia del demanio sono coperti dalla stipula di una polizza di assicurazione.



Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il parere favorevole del Comitato.

L'Agenzia del demanio ovvero l'amministratore fanno fronte alle spese per la conservazione e l'amministrazione dei beni mediante prelevamento di somme riscosse a qualunque titolo. In caso di incapienza, si provvede a valere sui fondi di cui all'articolo 14, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento, relativamente ai compensi all'amministratore e al custode. Questi ultimi compensi sono stabiliti, sentito il Comitato, dall'Agenzia del Demanio.

In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede al Nucleo Speciale di polizia valutaria di darne comunicazione all'avente diritto e di informare la competente Filiale dell'Agenzia del demanio ai fini della restituzione delle suddette risorse. Nel caso di beni immobili, mobili registrati, società o imprese, analoga comunicazione è trasmessa ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri della cancellazione del congelamento.

Fino alla restituzione all'avente diritto delle risorse economiche a seguito della cessazione delle misure di congelamento, la custodia, l'amministrazione e la gestione delle risorse stesse restano in capo all'Agenzia del demanio. Sono a carico dell'avente diritto le spese sostenute per la custodia e la conservazione delle risorse economiche per il periodo successivo al centottesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la suddetta comunicazione.

Se nei due anni successivi alla suddetta comunicazione l'avente diritto non si presenta a ricevere la consegna delle risorse economiche di cui è stata disposta la restituzione, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita delle stesse. Per i beni mobili e mobili registrati si osservano le norme di cui al D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189. Se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita in ogni momento.

I beni immobili e i beni costituiti in azienda ovvero in società, decorso il termine di due anni dalla suddetta comunicazione sono acquisiti al patrimonio dello Stato e gestiti, ove possibile, secondo le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575.

Il provvedimento che dispone la vendita o l'acquisizione è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per estratto, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri. Le somme ricavate dalla vendita sono depositate dall'Agenzia del demanio su un conto

corrente vincolato. Decorsi tre mesi dalla vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute all'erario.

Le tipologie dell'intervento dell'Agenzia del Demanio per la custodia, conservazione e gestione delle risorse economiche congelate sono analoghe, ancorché non coincidenti con quelle già previste nei compiti istituzionali dell'Agenzia, in aderenza alle funzioni attribuite con l'articolo 65 del decreto legislativo n. 300/99.

Partendo da questo assunto, i costi unitari degli interventi dell'Agenzia sono stati stimati sulla base del contratto di servizio stipulato con il Ministero dell'economia e delle finanze. È opportuno, tuttavia, sottolineare ancora una volta che gli interventi in tema di congelamento dei beni dei terroristi non sono sovrapponibili a quelli già rientranti nei compiti dell'Agenzia e che le stime sono quindi fatte per grandi linee. Le stime effettuate indicano un costo unitario che può variare – a seconda della complessità dell'intervento – da 10.000 euro a 70.000 euro, inclusivi del compenso dell'amministratore, ove necessario, e di assicurazione.

L'articolo 12 (*Disposizioni sanzionatorie*) stabilisce che la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo, come del resto già previsto dall'articolo 2 del decreto legge n. 369 del 2001. Nel caso in cui il valore dell'operazione non sia determinabile, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 5.000,00 e i 20.000,00 euro, mentre in riferimento all'articolo 6, riguardante la violazione degli obblighi di comunicazione, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere determinata da un minimo di 500,00 ad un massimo di 25.000,00 euro. Per l'accertamento delle violazioni indicate si applicano le disposizioni del Testo Unico delle norme di legge in materia valutaria, senza però necessità di acquisire il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 32 del predetto Testo Unico. Gli illeciti riferiti a dette violazioni non sono obblabili.

L'articolo 13 (*Strumenti di tutela*) esplicita quanto già previsto dal sistema attuale, confermando che i soggetti interessati possano proporre, avverso le decisioni del Comitato, ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio.

L'articolo 14 (*Copertura finanziaria*) disciplina gli aspetti afferenti agli oneri finanziari e alla relativa copertura. Il comma 1 specifica che a copertura degli oneri derivanti dall'art. 11 del presente decreto - dovuti alle attività di gestione e conservazione delle risorse economiche congelate, si provvede a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005). La somma prevista di 250.000

euro per anno è coerente con la stima di costo unitaria e con il numero di interventi attualmente ipotizzabili, non superiore a 2-3 per anno. Il comma 2 inoltre impone che non vi debbono essere nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'attuazione delle altre disposizioni del decreto. Il comma 3 infine reca disposizioni in ossequio alle norme sul contenimento della spesa per commissioni, comitati ed altri organismi recate dall'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, con specifico riguardo al Comitato di sicurezza finanziaria.

L'articolo 15 (*Disposizioni transitorie e finali*) dispone l'abrogazione espressa degli articoli 1, 1 bis e 2 del decreto legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito nella legge 14 dicembre 2001, n. 431, le cui disposizioni sono state riprese nel presente provvedimento normativo.

o o o o o o o

Per quanto concerne gli effetti finanziari del provvedimento si osserva quanto segue.

**Gli articoli 1 e 2** recano definizioni e individuano le finalità e l'ambito di applicazione del decreto. Non rilevano sotto il profilo degli effetti finanziari.

**L'articolo 3** disciplina il Comitato di sicurezza finanziaria. Si tratta di una struttura già esistente, istituita con disciplina temporanea ed in via d'urgenza in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto alle attività connesse al terrorismo internazionale, dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni nella legge 14 dicembre 2001, n. 431.

Il Comitato è una struttura tecnica che funziona senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, come previsto espressamente dall'art. 1 del suddetto decreto-legge e come confermato finora dall'esperienza applicativa. Si tratta ora di stabilizzarlo, compatibilmente con quanto impongono le previsioni sul contenimento della spesa pubblica.

Pur non comportando oneri per la finanza pubblica, si prevede un termine triennale di durata (art. 14, comma 1) in ossequio all'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, salva beninteso l'ulteriore funzionamento in esito alle valutazioni previste dal medesimo art. 29.

**Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10** disciplinano modalità procedurali e adempimenti da parte di autorità, uffici, amministrazioni e Corpo della Guardia di finanza che rientrano

nelle relative attribuzioni d'istituto ai quali si fa fronte con le relative ordinarie dotazioni di organico, strumentali, e di bilancio.

**L'articolo 11** conferisce all'Agenzia del demanio il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione ed alla gestione delle risorse economiche. E' stata predisposta al riguardo apposita relazione-tecnica alla quale si rinvia .

**Gli articoli 12, 13, 14, e 15**, relativi rispettivamente al regime sanzionatorio, agli strumenti di tutela, alla compatibilità finanziaria e al regime di coordinamento finale, non rilevano sotto il profilo di un eventuale aggravio degli effetti finanziari.

## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MISURE PER PREVENIRE, CONTRASTARE E REPRIMERE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E L'ATTIVITÀ DEI PAESI CHE MINACCIANO LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE - ART. 22 DELLA LEGGE N. 29 DEL 2006 (LEGGE COMUNITARIA 2005).

### A) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

#### *1) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente*

In attuazione della delega recata dall'articolo 22 della legge 25 gennaio 2006 n. 29, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005", sono state previste disposizioni per : a) recepire la Direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; b) prevedere modalità operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dai regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 del Consiglio, nonché dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli artt. 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea (c.d. "sanzioni finanziarie internazionali") per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

#### *2) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza, nella materia oggetto dell'intervento, di riserva assoluta o relativa di legge o di precedenti norme di delegificazione*

L'innovazione si inserisce in un quadro normativo di rango primario che, per il tipo di rapporti disciplinati, non può che restare tale. Laddove consentito, si è fatto rinvio ad istruzioni applicative e normativa di rango secondario.

La situazione di fatto in cui si inserisce l'intervento è quella che ha indotto l'emanazione degli atti di diritto internazionale e comunitario cui si dà ora attuazione.

#### *3) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il provvedimento è adottato per recepire una direttiva comunitaria.

*4) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

Il provvedimento appare conforme ai principi costituzionali in materia di ripartizione della potestà legislativa tra Stato ed autonomie regionali, trattandosi di disciplina di fenomeni e fattispecie rientranti esclusivamente nella competenza dello Stato.

*5) Verifica della coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali*

Le norme in esame sono pienamente in linea con le fonti di cui sopra.

**B) Valutazione dell'impatto amministrativo**

*1) Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento*

A fronte degli obiettivi perseguiti, le disposizioni appaiono congrue rispetto alle potenzialità delle strutture amministrative alle quali i compiti vengono affidati.

*2) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione, anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali*

V'è stata una positiva valutazione degli oneri organizzativi suddetti.

*3) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento delle strutture esistenti*

Non è prevista la creazione di nuove strutture amministrative, salve le scelte gestionali delle amministrazioni coinvolte.

*4) Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle imprese di oneri finanziari organizzativi ed adempimenti burocratici*

Gli adempimenti previsti dallo schema di decreto costituiscono modalità minime ed essenziali al conseguimento delle finalità perseguite.

### C) Elementi di *drafting* e linguaggio normativo

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Lo schema di decreto mutua talune definizioni dalla normativa comunitaria e internazionale cui si dà attuazione. Tale scelta, compatibile col quadro definitorio appartenente alla cultura tecnico-giuridica della specifica materia, è resa necessaria dall'esigenza di contemplare fattispecie rilevanti in un contesto sopranazionale.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni dei medesimi*

I riferimenti normativi citati nel provvedimento, sia nelle premesse che nel testo dell'articolo, risultano corretti.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Si è fatto limitato ricorso alla tecnica della novella legislativa soppressiva (art. 15 dello schema di decreto) per abrogare espressamente disposizioni extravaganti che, sistematicamente, sono state inserite nel corpo del decreto.

- 4) *Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Lo schema di provvedimento non ha effetti abrogativi impliciti. Gli effetti abrogativi sono stati disciplinati espressamente (v. sopra, punto 3).

## SCHEDA ALLEGATA ALLA RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

- 1) *Individuazione delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso*

L'intervento normativo non è in contrasto con decisioni della Corte Costituzionale, né interferisce con questioni al vaglio della Corte.

- 2) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Nello specifico, non risultano provvedimenti legislativi su analoga materia in corso di esame in Parlamento.



## RELAZIONE TECNICA

Al sensi dell'art. 11-ter della legge n. 468/1978 e successive modificazioni e integrazioni.

## SEZIONE I

### DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
- INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
- INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
- SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
- SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

"Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale" in attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005.

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente

P.C.M. - Dipart. Politiche europee e Ministero dell'economia e delle finanze, elaborato sulla base delle indicazioni del Comitato di sicu

Amministrazione competente

- 1. Ministero dell'economia e delle finanze
- 2. Agenzia del demanio

C) TIPOLOGIA DELL' ATTO

	NUMERO
Schema Decreto Legge	
Schema Disegno di Legge	
Atto Parlamentare	
Schema Decreto Legislativo	X
Schema D.P.R.	

D)

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

Articolo	Commi
11	1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13

PER LA COFERTURA:

Articolo	Comma
14	1

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

non necessaria

Articolo	Comma

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato  
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

SI	NO
	X

## SEZIONE II QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

### A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 11

L'articolo 11 assegna all'Agenzia del Demanio la custodia, l'amministrazione e la gestione delle risorse economiche congelate a seguito delle misure disposte dai regolamenti comunitari emanati nell'ambito della lotta al finanziamento del terrorismo e per il contrasto dell'attività di quei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

In particolare:

- il **comma 1** stabilisce che l'Agenzia del Demanio è responsabile della custodia, dell'amministrazione e della gestione delle risorse economiche congelate;
- il **comma 2** dispone che l'Agenzia vi provvede direttamente o mediante la nomina di un custode o amministratore, scelti di norma - ai sensi del **comma 3** - tra funzionari di comprovata capacità tecnica appartenenti a pubbliche amministrazioni (nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001) e, in caso di imprese, anche tra esercenti la professione di avvocato e dottore commercialista. I compensi del custode e dell'amministratore sono determinati ai sensi del **comma 9**. Il compenso dell'amministratore è stabilito tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Il compenso del custode è stabilito tenuto conto dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi;
- il **comma 6** stabilisce che si provvede alla stipula di apposita polizza di assicurazione per la copertura dei rischi connessi alla predetta attività di gestione;
- il **comma 8** dispone che le spese sostenute per la gestione delle risorse economiche congelate sono incluse nel conto della gestione e coperte con gli introiti derivanti dalla medesima attività di gestione (ad es. se il bene congelato è un'impresa con gli introiti derivanti dall'amministrazione dell'impresa). Se da tale attività di gestione non derivano risorse adeguate per il pagamento delle spese, l'Agenzia del demanio ha il diritto di recupero, nei confronti del titolare del bene, delle somme anticipate a valere sui fondi di cui all'articolo 14. Il diritto di recupero non è previsto per le somme relative al compenso dell'amministratore o del custode (*cf.* **comma 9**). Il **comma 10** dispone che possano essere corrisposti all'amministratore ed al custode acconti sui compensi finali;

- il comma 13 stabilisce che in caso di cessazione delle misure di congelamento, le spese sostenute per la custodia e la gestione delle risorse economiche sono a carico dell'Agenzia del demanio per i soli primi 180 giorni successivi alla comunicazione della cessazione delle misure di congelamento.

**B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?**

Si

**C) Quantificazione degli effetti finanziari**

**C. 1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti**

**C. 2) Metodologia di calcolo**

e/o

**C. 3) Altre modalità di quantificazione e valutazione**

Ai fini della copertura degli oneri, che si sottolinea costituiscono un limite massimo di spesa, derivanti dai commi sopra richiamati, inclusa la remunerazione dei servizi dell'Agenzia, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2006, 250.000 euro per l'anno 2007 ed in un 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008. Ciò, tenuto conto della ridotta operatività temporale e della necessaria gradualità per l'entrata a regime delle disposizioni negli anni 2006 e 2007.

Nella determinazione di tale limite di spesa si è tenuto conto che:

- il provvedimento risponde alla necessità di disciplinare situazioni fino ad adesso raramente verificatesi, ma che comunque necessitano di una regolamentazione specifica una volta incontrate;
- la disciplina conferisce all'Agenzia del demanio flessibilità di gestione, individuabile sia nella possibilità di gestire direttamente o indirettamente le eventuali risorse economiche, sia di ricorrere a funzionari di comprovata capacità tecnica appartenenti a pubbliche amministrazioni;
- le spese di gestione sono di norma coperte con gli introiti derivanti dall'attività di gestione medesima; qualora ciò non sia possibile (ad esempio perché l'attività consiste nella custodia di un immobile da cui non derivano entrate), l'Agenzia conserva il diritto di recupero per le spese sostenute nei confronti del titolare del bene. Tale diritto di recupero non è previsto nelle ipotesi delle spese sostenute per i compensi del custode o dell'amministratore allorquando non siano sufficienti gli introiti derivanti dall'attività di gestione.

Come sopra rilevato, soltanto per l'ipotesi in cui non vi sia capienza, le spese sono sostenute mediante prelevamento dai fondi di cui all'articolo 14, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento.

Le disponibilità di cui al predetto articolo 14, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (nell'importo già indicato di 250.000 euro per gli anni 2006 e 2007 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008), sono state calibrate tenendo conto, per quanto possibile, di esperienze applicative a regime.

Le tipologie dell'intervento dell'Agenzia del Demanio per la custodia, conservazione e gestione delle risorse economiche congelate appaiono infatti analoghe, ancorché non coincidenti, con quelle già previste in taluni compiti istituzionali dell'Agenzia, in aderenza alle funzioni attribuite con l'articolo 65 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Ci si riferisce in particolare alla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Partendo da questo assunto, nella stima dei costi unitari degli interventi dell'Agenzia ci si è basati sul contratto di servizio stipulato con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo alle gestioni sopra menzionate. Il contratto di servizio dovrà pertanto essere integrato con tali nuove attribuzioni.

Proprio in considerazione del fatto che gli interventi in tema di congelamento dei beni a fini di prevenzione del finanziamento del terrorismo non sono sovrapponibili a quelli già rientranti nei compiti dell'Agenzia, le stime sono state necessariamente effettuate per grandi linee.

Le stime effettuate indicano un costo unitario che può variare, a seconda della complessità dell'intervento connesso alla natura del bene, da 10.000 euro a 70.000 euro, inclusivi del compenso dell'amministratore, ove necessario, e di assicurazione.

La somma stanziata di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008, è coerente con una prudente stima di costo unitaria e con un numero di interventi attualmente ipotizzabile, non superiore a 2 o 3 per anno.

Va tenuto presente che dall'entrata in vigore del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, ad oggi v'è stato soltanto un caso di bene congelato. Si tratta peraltro di bene produttivo che non ha comportato alcun onere a carico dell'erario.







**SEZIONE III**  
**MODALITA' DI COPERTURA UTILIZZATE**

**PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:**

(In migliaia di euro)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
<b>TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO</b> (come da Tab. 2)	-250	-250	-1000

**MODALITA' DI COPERTURA:**

**A) Fondi speciali**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
<b>Tabella A</b>			
Clausola di copertura già prevista dall'articolo 22, comma 2, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Riduzione dello stanziamento iscritto al fine del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.	250	250	1000
<b>Tabella B</b>			
<b>Totale fondi speciali</b>	250	250	1000

**B) Riduzione di autorizzazioni di spesa**

Legge	Articolo	Comma	Anno 1	Anno 2	Anno 3
<b>Totale riduzione autorizzazioni di spesa</b>					

**C) Nuove o maggiori entrate**

Legge	Articolo	Comma	Anno 1	Anno 2	Anno 3
<b>Totale Nuove o maggiori entrate</b>					

<b>TOTALE COPERTURA (A+B+C)</b>	250	250	1000
---------------------------------	-----	-----	------

**SEZIONE IV**

**CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Non necessaria

SEZIONE V

EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Abbissogno di cassa del settore	/	/	/
ndebitamento netto	/	/	/

totale:

--

22 DIC 2006

TIMBRO DI VERIFICA DELLA  
RELAZIONE TECNICA, DATA E FIRMA  
DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO  
STATO

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468

quantificazione oneri  positiva  negativa  
copertura finanziaria  positiva  negativa

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Ar

le  
EM

Carlo

Schema di decreto legislativo recante: "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005"

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni n. 1267/1999, n. 1333/2000, n. 1363/2001, n. 1390/2002, n. 1452/2002, n. 1455/2003, n. 1526/2004, n. 1566/2004 e n. 1617/2005 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

Vista la risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

Visti la posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo ed il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e successive modificazioni;

Vista la legge 14 dicembre 2001, n. 431, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale;

Vista la legge 15 dicembre 2001, n. 438, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale;

Visti la posizione comune del Consiglio 2002/402/PESC del 27 maggio 2002 ed il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002, recanti specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaida e ai Talebani e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 2003, n. 7, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

Vista la legge 31 luglio 2005, n. 155, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;

Visti i regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005;

Visto in particolare l'articolo 22 della menzionata legge 25 gennaio 2006, n. 29, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e al fine di prevedere modalità operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dai regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 nonché dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'interno;

EMANA  
il seguente decreto legislativo:

Art. 1  
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) per "finanziamento del terrorismo" si intende qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti;

b) per "regolamenti comunitari" si intendono i regolamenti (CE) del Consiglio n. 2580/2001 del 27 dicembre 2001, n. 881/2002 del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, ed i regolamenti emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato CE, adottati al fine di prevenire, contrastare e reprimere il fenomeno del terrorismo internazionale e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU;

c) per "fondi", si intendono le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:

1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998;

4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;

5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;

d) per "risorse economiche", si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

e) per "congelamento di fondi" si intende il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

f) per "congelamento di risorse economiche" si intende il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;

g) per "soggetti designati" si intendono le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari;

h) per "legge antiriciclaggio" si intende il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni nella legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto detta misure per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale in base alle risoluzioni delle Nazioni Unite o alle deliberazioni dell'Unione europea.

2. Il presente decreto non si applica alle sanzioni di natura commerciale nei confronti di paesi terzi, incluso l'embargo di armi.

Art. 3

(Comitato di sicurezza finanziaria)

1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo ed all'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è composto dal Direttore generale del tesoro, o da un suo delegato, che lo presiede, e da undici membri.

3. I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia. Il Presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato rappresentanti di altri enti o istituzioni secondo le materie all'ordine del giorno. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio.

4. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato.

5. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato. Le informazioni in possesso del Comitato sono coperte da segreto d'ufficio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, primo comma, lettera a), e dell'articolo 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

6. L'autorità giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto.

7. Il Comitato, con propria delibera, individua gli ulteriori dati ed informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato può richiedere accertamenti agli enti rappresentati nel Comitato, tenuto conto delle rispettive attribuzioni. Il presidente del Comitato può trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell'attività di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

8. Il Comitato chiede all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi del successivo articolo 11.

9. Il Comitato può stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio di cui al comma 5.

10. Il Comitato formula alle competenti autorità internazionali, sia delle Nazioni Unite che dell'Unione europea, proposte di designazione di soggetti o enti. Quando, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dei precedenti commi, sussistono sufficienti elementi per formulare alle competenti autorità internazionali, sia delle Nazioni Unite che dell'Unione europea, proposte di designazione e sussiste il rischio che i fondi o le risorse economiche da sottoporre a congelamento possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche, il presidente del Comitato ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

11. Il Comitato è l'autorità competente a valutare le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari.

12. Il Comitato formula alle competenti autorità internazionali, sia delle Nazioni Unite che dell'Unione europea, proposte di cancellazione dalle liste di soggetti designati, sulla base anche delle istanze presentate dai soggetti interessati.

#### Art. 4

##### *(Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche)*

1. I fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.

2. Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 11.

3. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2.

4. Il congelamento è efficace dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari.



5. Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche.

#### Art. 5

*(Adempimenti a carico delle amministrazioni che curano la tenuta di pubblici registri)*

1. Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici che curano la tenuta di pubblici registri, in possesso di informazioni relative alla risorse economiche congelate, ne danno comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi ed al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza.

2. In relazione a quanto stabilito dal comma precedente, il Comitato stabilisce intese con le amministrazioni e gli altri enti pubblici che curano la tenuta di pubblici registri.

#### Art. 6

*(Obblighi di comunicazione)*

1. I soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, devono:

a) comunicare all'Ufficio italiano dei cambi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche, le misure applicate ai sensi del presente decreto, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche;

b) comunicare all'Ufficio italiano dei cambi le operazioni, i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile ai soggetti designati;

c) comunicare all'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di informazioni dallo stesso fornite, le operazioni ed i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile a soggetti in via di designazione in base ad indicazioni fornite dal Comitato.

2. Per le risorse economiche le suddette comunicazioni devono essere effettuate anche al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza.

#### Art. 7

*(Obblighi di segnalazione)*

1. Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette previsti dalla legge antiriciclaggio per i soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, si applicano ai medesimi soggetti anche in relazione alle operazioni ed ai rapporti che, in base alle informazioni disponibili, possano essere riconducibili ad attività di finanziamento del terrorismo.

#### Art. 8

##### *(Compiti della Banca d'Italia)*

1. La Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze, emana istruzioni applicative ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4, della legge antiriciclaggio per l'individuazione delle operazioni sospette di cui all'articolo 7 e per la predisposizione di procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

#### Art. 9

##### *(Compiti dell'Ufficio italiano dei cambi)*

1. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo. L'Ufficio italiano dei cambi cura altresì il controllo dell'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea nei confronti dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

2. L'Ufficio italiano dei cambi svolge i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui all'art. 7, ai sensi dell'articolo 3 della legge antiriciclaggio e dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e trasmette senza indugio tali segnalazioni al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

3. Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio si applicano anche con riguardo al contrasto del finanziamento del terrorismo.

4. L'Ufficio italiano dei cambi cura la raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento e agevola la diffusione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche.

#### Art. 10

##### *(Compiti del Nucleo speciale polizia valutaria)*

1. Le attribuzioni del Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio,

sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e per l'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea nei confronti dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

2. Il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a redigere, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 5 e 6, una relazione dettagliata sulla tipologia, situazione giuridica, consistenza patrimoniale e sullo stato di utilizzazione dei beni nonché sull'esistenza di contratti in corso, anche se non registrati o non trascritti. La relazione è trasmessa al Comitato, all'Agenzia del demanio ed all'Ufficio italiano dei cambi. Nel caso di sussistenza di beni immobili, mobili registrati, società o imprese, il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a trasmettere un estratto della relazione ai competenti uffici, ai fini della trascrizione del congelamento nei pubblici registri.

3. Il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza dà comunicazione ai soggetti designati, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'avvenuto congelamento delle risorse economiche e della loro successiva assunzione da parte dell'Agenzia del Demanio, specificando altresì il divieto di disporre degli stessi e le sanzioni che saranno irrogate in caso di violazione.

4. Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo della Guardia di finanza, nell'espletamento degli accertamenti di cui all'articolo 3, comma 7, e per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, si avvalgono delle facoltà e dei poteri di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonché di quelli previsti dalla normativa valutaria, richiamati nella legge antiriciclaggio.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto il Nucleo speciale polizia valutaria può delegare gli altri reparti della Guardia di finanza.

## Art. 11

### *(Compiti dell'Agenzia del demanio)*

1. L'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. Se vengono adottati, nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, provvedimenti di sequestro o confisca, aventi ad oggetto le medesime risorse economiche, alla gestione provvede l'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca. Resta salva la competenza dell'Agenzia del demanio allorquando la confisca, disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazione nella legge 7 agosto 1992, n. 356, diviene definitiva. Resta altresì salva la competenza dell'Agenzia del demanio allorquando, in costanza di congelamento, gli atti di sequestro o confisca sono revocati.

2. L'Agenzia del demanio, sulla base degli elementi di fatto e di diritto risultanti dalla relazione trasmessa dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e sulla base di ogni altra informazione disponibile, provvede in via diretta, ovvero mediante la nomina di un custode o di un amministratore, allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. A tal fine può compiere, direttamente ovvero tramite l'amministratore, tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il parere favorevole del Comitato.

3. L'Agenzia del demanio nomina e revoca i custodi e gli amministratori. Gli amministratori sono scelti di norma tra funzionari di comprovata capacità tecnica appartenenti a pubbliche amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in caso di aziende o imprese, anche tra esercenti la professione di avvocato e dottore commercialista. In ogni caso non possono essere nominati amministratori di aziende o imprese sottoposte a congelamento il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti designati.

4. L'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale e provvede all'espletamento dell'incarico secondo le direttive dell'Agenzia del demanio. Egli fornisce i rendiconti ed il conto finale della sua attività ed esprime, se richiesto, la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività produttiva.

5. L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllo dell'Agenzia del demanio.

6. Alla copertura dei rischi connessi all'incarico svolto dall'amministratore, dal custode e dal personale dell'Agenzia del demanio si provvede mediante stipula di polizza di assicurazione.

7. Nel caso di congelamento di aziende che comportino l'esercizio di attività di impresa, il Comitato esprime parere vincolante in ordine alla prosecuzione della relativa attività, autorizzando l'apertura di appositi conti correnti intestati alla procedura. Il Comitato esprime analogo parere anche nel caso di beni immobili per i quali si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria.

8. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'Agenzia del demanio o dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo. Se dalla gestione dei beni sottoposti a congelamento non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese, alle stesse si provvede mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui all'articolo 14, con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento, da esercitarsi anche con le modalità di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9. Il compenso dell'amministratore è stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Il compenso del custode è stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Le somme per il pagamento dei suddetti compensi sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per il pagamento delle anzidette spese l'Agenzia del demanio provvede secondo le modalità previste al comma 8, senza diritto a recupero.

10. Le liquidazioni di cui al comma 9 sono effettuate prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione o della custodia e per gli altri giustificati motivi, l'Agenzia del demanio concede, su richiesta dell'amministratore o del custode e sentito il Comitato, acconti sul compenso finale.

11. L'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute.

12. In caso di cancellazione dalle liste o, nelle ipotesi previste dai regolamenti comunitari, di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Con la medesima comunicazione, l'avente diritto è altresì invitato a prendere in consegna i beni entro centottanta giorni ed è informato di quanto disposto dai successivi commi 13 e 14. Il Comitato chiede inoltre al suddetto Nucleo speciale di informare l'Agenzia del demanio, la quale provvede alla restituzione delle risorse economiche, con l'ausilio del Nucleo speciale polizia valutaria ove la medesima Agenzia ne faccia richiesta. Nel caso di beni immobili, mobili registrati, società o imprese, analoga comunicazione è trasmessa ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri della cancellazione del congelamento.

13. Dopo che sono cessate le misure di congelamento e finché non avviene la consegna, l'Agenzia del demanio provvede alla gestione delle risorse economiche:

a) con le modalità di cui ai commi 8 e 9, fino alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12;

b) con oneri a carico dell'avente diritto, successivamente alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12.

14. Se nei due anni successivi alla comunicazione di cui al comma 12 l'avente diritto non si presenta a ricevere la consegna delle risorse economiche di cui è stata disposta la restituzione, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita delle stesse. Per i beni mobili e mobili registrati si osservano le norme di cui al D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189. Se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita in ogni momento.

15. I beni immobili e i beni costituiti in azienda ovvero in società, decorso il termine di due anni dalla comunicazione di cui al comma 12, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e gestiti, ove possibile, secondo le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575.

16. Il provvedimento che dispone la vendita o l'acquisizione è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per estratto, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri. Le somme ricavate dalla vendita sono depositate dall'Agenzia del demanio su un conto corrente vincolato. Decorsi tre mesi dalla vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute all'erario.

17. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo quanto disposto al successivo articolo 14.

## Art. 12

### *(Disposizioni sanzionatorie)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo. Nel caso in cui il valore

dell'operazione non è determinabile si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 20.000.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 25.000.

3. Per l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 è punita ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge antiriciclaggio.

5. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 7 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano l'articolo 5, commi 8 e 10, della legge antiriciclaggio e gli articoli 6, comma 7, e 7, comma 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56.

6. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi del presente articolo sono trasmessi al Comitato.

#### Art. 13

##### *(Strumenti di tutela)*

1. Avverso le decisioni del Comitato, i soggetti interessati possono proporre, entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica della decisione da parte del Comitato, ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

2. Il ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento. Qualora nel corso dell'esame del ricorso si evidenzia che la decisione dello stesso dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto dell'indagine o il segreto di Stato, il procedimento è sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il tribunale amministrativo può fissare un termine entro il quale il Comitato è tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 del presente decreto si provvede a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. L'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il Comitato di sicurezza finanziaria, in ossequio alle disposizioni sul contenimento della spesa per commissioni, comitati ed altri organismi recate dall'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, prima della scadenza del termine di durata di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovrà essere assoggettato alle valutazioni, previste dal medesimo art. 29, preordinate al relativo ulteriore funzionamento.

#### Art. 15

*(Disposizioni transitorie e finali)*

Gli articoli 1, 1-*bis* e 2 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito nella legge 14 dicembre 2001, n. 431, sono abrogati.